



"I.C. KAROL WOJTYLA-ARENELLA"

INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Sede: via dell'Arsenale n. 62 90142 Palermo



I.C.S.-"K. WOJTYLA-ARENELLA"-PA
Prot. 0011056 del 09/09/2026
VII (Uscita)

**A tutto il personale beneficiario dei
permessi di cui in oggetto**

AI DSGA

AI SITO WEB

Circolare n.173 del 9/09/2026

Oggetto: Fruizione permessi legge 104

Con riferimento alla fruizione dei permessi per l'assistenza dei congiunti, di cui all'art. 33, L. 104/1992, la Circolare n. 13 del Dipartimento della funzione pubblica del 6 Dicembre 2010 avente per oggetto *"Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità"* prevede, all'ultimo paragrafo del comma 7, che i lavoratori beneficiari di cui all'art. 33 della Legge 104/1992, come richiesto dall'art. 24 della Legge 183/2010, **siano tenuti a comunicare al Dirigente competente i giorni /ore di assenza a tale titolo con congruo anticipo con riferimento all'arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, salvo dimostrate situazioni di urgenza.** Si coglie l'occasione per ricordare che il Dirigente Scolastico ha l'obbligo di verificare la sussistenza dei requisiti di accesso ai benefici da parte dei richiedenti prima di potere emettere il decreto relativo alla fruizione dei permessi.

L'Inps con circolare applicativa n. 45 dell'1.03.2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che *"Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione"*.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente alla questione della programmazione dei permessi, con Interpelli n. 1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un'effettiva assistenza.

Alla luce di quanto premesso, **si invita il personale interessato a produrre pianificazioni mensili, di fruizione dei permessi per concordare preventivamente con l'Amministrazione le giornate/ore di permesso rivedibili in dimostrate situazioni di urgenza,** al fine di "evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione".

Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata. Si fa presente, inoltre, che il vigente CCNL prevede che tali permessi ".... **devono essere**





"I.C. KAROL WOJTYLA-ARENELLA"

INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Sede: via dell'Arsenale n. 62 90142 Palermo



possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti".

Pertanto il personale interessato dovrà comunicare la richiesta con congruo anticipo, salvo casi di urgenza che il personale fruitore ha l'obbligo di documentare adeguatamente.

Si ritiene opportuno, al fine di prevenire l'insorgere di precise responsabilità disciplinari, penali e patrimoniali, ricordare a tutto il personale titolare dei benefici della legge 104/92 che, anche se si tratta di un diritto utilizzabile come lavoratore, il diretto interessato è il familiare al quale deve essere riservata la massima assistenza, pertanto, Non appare superfluo ricordare che svariate sentenze, fra cui una decisione del Tribunale di Pisa, (sent. n. 258/2011) evidenziano che costituisce "condotta truffaldina" utilizzare i permessi ex legge 104/1992, non per assistere il familiare disabile, ma per attività personali (nel caso in ispecie, il dipendente aveva utilizzato i permessi per un lungo ponte destinato a un viaggio di piacere).

Al riguardo si rammentano, altresì, le norme contenute nell'art. 55 quater, comma 1, lett. a), nell'art. 55 quinquies, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 che, per la stessa ipotesi, prevedono la reclusione e la multa, oltre all'obbligo del risarcimento del danno patrimoniale e del danno all'immagine subiti dall'Amministrazione.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Ivana Corvaia

Firma autografa omessa a mezzo stampa
ai sensi dell'art 3 del DLGS 39/93

